

N. 1503

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MIGNONE, BATTAFARANO, BRUNO  
GANERI, MICELE, GRUOSSO e PELELLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1996**

---

Istituzione del parco archeologico di Grumentum

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel territorio di Grumento Nova, cittadina collinare della Val d'Agri, ci sono pregevoli resti archeologici dell'antica *Grumentum*, che fu uno dei centri più importanti della Lucania dell'epoca romana, quando nel III secolo avanti Cristo nacquero anche *Paestum* e *Venusia* (la Venosa dei nostri giorni) per rafforzare il controllo sulle nuove conquiste della guerra contro i Sanniti.

*Grumentum*, sviluppatasi lungo la strada che collegava *Potentia* ad *Heraclea* sulla costa ionica e all'inizio di un'altra strada diretta alla costa tirrenica, fu teatro di battaglie tra Romani e Cartaginesi nel 215 e nel 207 a.C. Prosperò nell'età augustea quando furono realizzati importanti edifici pubblici, ed era fiorente ancora alla fine del III secolo dopo Cristo, al tempo di Diocleziano.

I resti comprendono brevi tratti di un'antica cinta muraria e dell'acquedotto, una tomba monumentale «a tamburo» e il teatro. Questo edificio, costruito nell'età augustea, è stato utilizzato quasi certamente fino al V secolo dopo Cristo; ha gradinate per gli spettatori che inizialmente dovevano essere alte quasi nove metri. Tra i resti sono ancora una *domus* con mosaici, così definita per alcune ricche decorazioni sui pavimenti, il tempio dedicato a Giove, Giunone e Minerva attorno al foro, il complesso termale, l'anfiteatro, oltre che cippi e pezzi di scultura delle necropoli che circondavano la città.

Tali antiche testimonianze romane hanno riscosso l'attenzione di eminenti studiosi, tra i quali va ricordato il premio Nobel Theodor Mommsen.

Da alcuni anni è stato realizzato un *Antiquarium* che, ospitando numerosi reperti sapientemente catalogati ed ordinati, è stato elevato al rango di museo nazionale archeologico ed aperto al pubblico.

Ma tutti questi resti - pure numerosi - che sono venuti alla luce con varie campagne di scavi, sono solo una piccola parte dell'antica *Grumentum*; gran parte di essa rimane seppellita e merita di essere riportata in superficie. A tal fine occorre istituire un ente che sistematicamente sovrintenda alla tutela dell'area, agli scavi, alle scoperte e ai recuperi, alla diffusione della cultura storica dell'epoca romana. Tale ente, dotato di personalità giuridica, autonomia funzionale, propri organismi gestionali, risorse finanziarie, potrà essere il parco archeologico di *Grumentum* che si propone di istituire con l'approvazione della presente legge.

In conclusione, l'area archeologica di *Grumentum* è un patrimonio culturale di interesse nazionale da salvaguardare e da inserire negli itinerari turistici del Mezzogiorno d'Italia per favorirne lo sviluppo socio-economico e perchè essa possa costituire oggetto di meditazione e riflessione per visitatori italiani e stranieri. Infatti la scoperta e la conservazione delle testimonianze della storia vuole costituire la base culturale di un progresso economico e sociale, e non l'esercizio di una fatua e sterile retorica, che interessi sì la Val d'Agri e le popolazioni ivi residenti, ma anche l'Italia, l'Europa, i paesi vicini e lontani del bacino del Mediterraneo nel corso del terzo millennio prossimo venturo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Istituzione del parco archeologico di Grumentum)*

1. È istituito il parco archeologico di *Grumentum* di seguito indicato «parco».

2. Costituiscono il patrimonio archeologico del parco i beni mobili ed immobili dell'area archeologica di *Grumentum*, nonché i resti del suo sottosuolo.

3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i confini del parco, sentito il parere degli enti locali interessati, della regione Basilicata e delle sovrintendenze ai beni archeologici, ed ai beni ambientali e architettonici competenti per territorio.

4. Il decreto di cui al comma 3 indica altresì le aree contigue a quella del parco che devono essere sottoposte a tutela per il loro interesse archeologico, culturale e turistico.

5. Il parco è soggetto alla tutela prevista per la zona di interesse archeologico e al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, inserito dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

6. La vigilanza ed il controllo sulle misure di salvaguardia del parco sono esercitati d'intesa con le soprintendenze ai beni archeologici, ambientali ed architettonici di Potenza, a cura della provincia e dei comuni nel cui territorio ricade il parco.

## Art. 2.

*(Finalità)*

## 1. Il parco:

a) garantisce la tutela di un complesso di beni monumentali e storici;

b) favorisce progetti di ricerca e di recupero di edifici e tracce del passato attualmente ricoperti da notevoli strati di terreno;

c) promuove la ricerca storica e la educazione alla fruizione dei beni culturali e artistici;

d) promuove iniziative di turismo culturale creando migliori condizioni di vita per le popolazioni delle zone interessate.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il comitato di gestione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), d'intesa con la regione Basilicata e con gli enti locali interessati, definisce programmi pluriennali di intervento.

3. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 2 sono stipulati corrispondenti accordi di programma tra i soggetti che hanno definito i programmi stessi. Agli accordi possono aderire anche le università, le istituzioni culturali e gli operatori privati impegnati nei settori di intervento.

4. L'accordo di programma definisce i rispettivi obblighi e diritti dei contraenti, le risorse finanziarie, la durata delle singole fasi per la realizzazione del programma nonché le modalità di gestione e di coordinamento del programma stesso.

### Art. 3.

#### *(Organi del parco)*

1. Sono organi del parco:

- a) il presidente;
- b) il comitato di gestione;
- c) il collegio dei revisori.

2. Presidente del parco è il presidente della giunta regionale o un assessore delegato.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge deve essere nominato dal consiglio regionale, e insediato dal presidente della giunta, il comitato di gestione che è costituito da:

a) il presidente della giunta regionale o un assessore delegato;

- b) il soprintendente ai beni archeologici o un suo delegato;
- c) il soprintendente ai beni ambientali ed architettonici o un suo delegato;
- d) due rappresentanti del comune di Grumento Nova;
- e) due rappresentanti dei comuni confinanti con il parco;
- f) un rappresentante della università della Basilicata.

Art. 4.

*(Gestione finanziaria)*

1. Le risorse finanziarie del parco, destinate alle finalità istitutive, sono:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come modificato dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privative, e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi della attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanze delle norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono versati all'entrata dello Stato per essere assegnati al capitolo 1706 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il 1996, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. La gestione finanziaria delle risorse pubbliche del parco è sottoposta al control-

lo della Corte dei conti. A tal fine la gestione delle risorse pubbliche è contabilizzata separatamente da quelle di altra natura e provenienza.

Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per l'anno 1996 e a lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1997-1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



